

REGOLAMENTO PER LA MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI RIFERITI ALLE ATTIVITÀ DI CUI AGLI ARTICOLI 23 E 24 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. E PER LA CORRESPONSIONE DEI RELATIVI INCENTIVI ECONOMICI

SOMMARIO

Articolo 1 *Oggetto e Finalità*

TITOLO I SISTEMA ORGANIZZATIVO

Articolo 2 *Soggetti interessati*

Articolo 3 *Prestazioni e attività oggetto degli incentivi*

Articolo 4 *Individuazione dei soggetti coinvolti e criteri per la scelta*

Articolo 5 *Attribuzione degli incarichi*

Articolo 6 *Compatibilità e limiti di impiego*

Articolo 7 *Responsabilità e copertura assicurativa*

Articolo 8 *Formazione professionale e strumentazione*

Articolo 9 *Elenchi delle tipologie di professionalità interne per la realizzazione di lavori pubblici*

Articolo 10 *Approvazione e proprietà degli elaborati*

Articolo 11 *Attribuzione di incarichi da parte di altra amministrazione aggiudicatrice diversa da quella di appartenenza*

Articolo 12 *Attività svolte da centrali di committenza*

TITOLO II DISCIPLINA DEGLI INCENTIVI ECONOMICI

Articolo 13 *Costituzione del fondo*

Articolo 14 *Criteri di ripartizione del fondo*

Articolo 15 *Erogazione delle somme*

Articolo 16 *Coefficienti di riduzione*

Articolo 17 *Quantificazione e liquidazione dell'incentivo*

Articolo 18 *Correlazione tra incentivi e retribuzione accessoria*

TITOLO III NORME FINALI

Articolo 19 *Applicazione*

Articolo 20 *Disposizioni transitorie e di coordinamento*

Articolo 21 *Entrata in vigore e disapplicazioni*

Articolo 1
(Oggetto e finalità)

1. Il presente regolamento, in attuazione delle vigenti disposizioni legislative, contrattuali e regolamentari, contiene disposizioni in merito
 - all'affidamento di prestazioni ai sensi di quanto previsto dagli articoli 23 e 24 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.– di seguito Codice, nell'ambito del personale in servizio presso la Regione Umbria – Giunta regionale, in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia di appalti di lavori, servizi e forniture pubbliche - ivi inclusi gli appalti di manutenzione straordinaria e ordinaria di particolare complessità, attribuite in relazione all'esperienza di una gara, anche in forma semplificata, o connesse alla fase di esecuzione di appalti affidati tramite strumenti di *e-procurement* (quali convenzioni Consip, MEPA ecc.) a condizione della effettiva ricorrenza dei presupposti di legge, in particolar modo nell'ambito di progetti di innovazione;
 - all'utilizzo del fondo previsto dall'art. 113, comma 3, del Codice, regolando altresì le modalità di ripartizione dei correlati incentivi economici. L'attribuzione degli incentivi economici è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne ed all'incremento della produttività del personale impegnato nelle attività di cui al presente regolamento.
2. Il presente regolamento è stato oggetto di contrattazione decentrata integrativa per le parti ad essa mandate, conclusa in data 31 dicembre 2018 con le seguenti rappresentanze sindacali: RSU, UIL-FPL – FP-CGIL – CSA-CISAL – CISL FP.

TITOLO I
SISTEMA ORGANIZZATIVO

Articolo 2
(Soggetti interessati)

1. Il presente regolamento si applica al personale in servizio che concorre, per fini istituzionali, a migliorare l'efficienza e l'efficacia della Regione con l'apporto della propria specifica capacità e competenza professionale rientrante nella sfera di interesse della Regione stessa.
2. Il presente regolamento si applica anche ai dipendenti di altre amministrazioni pubbliche che assumono gli incarichi di cui agli articoli 23 e 24 del Codice, conferiti dalla Regione Umbria – Giunta regionale nei casi stabiliti dall'articolo 11, comma 1.
3. In particolare sono soggetti interessati al presente regolamento:
 - a) il Responsabile unico del procedimento, di seguito RUP, che svolge le prestazioni professionali di cui all'articolo 31 del Codice, inerenti i singoli appalti di lavori, servizi e forniture;
 - b) gli incaricati delle prestazioni professionali concernenti le seguenti attività relative alla realizzazione di lavori ed all'acquisizione di servizi o forniture:
 - progettazione;
 - programmazione della spesa per investimenti;
 - valutazione preventiva dei progetti;
 - predisposizione e controllo delle procedure di gara;
 - esecuzione dei contratti pubblici;
 - direzione lavori/direzione dell'esecuzione del contratto;
 - coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione;

- collaudo, ivi compreso collaudo statico, collaudo amministrativo e verifica di conformità/certificazione di regolare esecuzione;
 - c) i collaboratori dei soggetti di cui alle lettere a) e b) di volta in volta individuati nell'atto formale con cui vengono assegnate le prestazioni professionali necessarie. Per collaboratori tecnici o amministrativi s'intendono coloro che, in rapporto alla singola funzione specifica, anche non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale (firma di provvedimenti, ecc ...), partecipano materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente alla predisposizione di parte o di tutto l'insieme degli atti e contribuiscono alle attività che caratterizzano la funzione stessa.
4. Ai sensi dell'articolo 113, comma 3 ultimo periodo del Codice le attività affidate al personale di qualifica dirigenziale non danno titolo alla corresponsione degli incentivi professionali di cui al presente regolamento.

Articolo 3

(Prestazioni e attività oggetto degli incentivi)

1. Ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Codice, le prestazioni oggetto degli incentivi economici di cui al presente regolamento, attribuibili al personale di cui all'articolo 2, riguardano le seguenti funzioni/attività:
- a) programmazione della spesa per investimenti
 - b) valutazione preventiva dei progetti
 - c) predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici
 - d) RUP
 - e) direzione dei lavori, ivi incluso il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori
 - f) direzione dell'esecuzione
 - g) collaudo, ivi compreso collaudo statico, collaudo tecnico amministrativo/certificazione di regolare esecuzione/verifica di conformità
 - h) collaboratore tecnico/giuridico-amministrativo.
2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera rr), della legge n. 11/2016, le attività concernenti la progettazione, secondo le disposizioni degli articoli 23 e 24 del Codice, non sono oggetto degli incentivi di cui al presente regolamento.

Articolo 4

(Individuazione dei soggetti coinvolti e criteri per la scelta)

1. I dipendenti chiamati ad espletare il complesso delle attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, servizio o lavoro sono individuati dal RUP, tenuto conto di quanto previsto dalla normativa vigente.
2. Nella scelta si deve tenere conto:
- a) della necessità di integrazione tra le diverse competenze in relazione alla tipologia della prestazione professionale;
 - b) dell'esperienza eventualmente acquisita dal personale e dei risultati conseguiti in altri analoghi incarichi professionali;
 - c) della opportunità di perseguire un'equa ripartizione degli incarichi;
 - d) del rispetto della vigente normativa in merito ai limiti ed ai vincoli posti agli appartenenti ai diversi ordini professionali, ove esistano.

3. Per le attività di natura tecnico/professionale relative agli appalti di lavori pubblici il RUP individua i dipendenti da incaricare tra quelli inseriti negli elenchi di cui all'articolo 9.
4. Al personale con contratto a tempo determinato possono essere affidati esclusivamente incarichi di supporto alle attività di cui all'art.113, comma 2, del Codice.
5. Il conferimento degli incarichi è subordinato agli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione e conflitto di interessi previsti dalle disposizioni generali e speciali vigenti in materia, in quanto applicabili alle singole attività oggetto di incarico.

Articolo 5

(Attribuzione degli incarichi)

1. Il Direttore regionale competente, su proposta del Dirigente del/i Servizio/i interessato/i alla realizzazione del lavoro o della acquisizione del servizio o fornitura, nomina con propria determinazione il RUP. Il Direttore, sulla base delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire evidenziate dal RUP, provvede alla nomina di tutte le figure professionali necessarie e dei loro collaboratori.
2. Il Direttore competente, nei casi di acquisizione di servizio o fornitura, tiene conto esclusivamente delle gare di maggiore rilevanza e complessità e ne dà atto nella determinazione di nomina delle figure coinvolte.
3. Nel rispetto dei criteri di cui al presente regolamento e tenuto conto dei carichi di lavoro e dell'esigenza di rotazione degli incarichi, nella determinazione di cui al comma 1 sono precisati:
 - a) gli estremi del provvedimento di programmazione regionale ovvero di altro atto contenente la decisione di realizzare il lavoro o di acquisire il servizio o fornitura;
 - b) le prestazioni professionali richieste;
 - c) i tempi assegnati per lo svolgimento della prestazione professionale, definiti in apposito cronoprogramma;
 - d) il/i professionista/i incaricato/i interno/i o esterno/i all'Amministrazione sulla base delle professionalità occorrenti;
 - e) i collaboratori;
 - f) le percentuali di ripartizione della quota incentivante come individuate negli articoli 13 e 14.
4. Ad eccezione del caso di cui all'articolo 4, comma 3, qualora il RUP individui personale assegnato ad un Servizio diverso da quello competente alla realizzazione dell'appalto, il Dirigente del Servizio competente alla realizzazione dell'appalto deve acquisire il necessario nulla-osta dal Dirigente del Servizio di appartenenza del dipendente individuato. Nel caso in cui sia individuato personale di qualifica dirigenziale assegnato ad altra Direzione, il nulla osta è richiesto al Direttore di riferimento.
5. Il Direttore, può, con provvedimento motivato, modificare o revocare gli incarichi conferiti, o, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di incompatibilità, assegnare uno o più incarichi ad un medesimo dipendente ovvero assegnare uno stesso incarico a più dipendenti.

Articolo 6

(Compatibilità e limiti di impiego)

1. I soggetti individuati per la realizzazione di lavori o per l'acquisizione di servizi o forniture possono partecipare, anche contemporaneamente, a più appalti a condizione della effettiva possibilità, accertata dal Dirigente della struttura di appartenenza o, per i Dirigenti, dal Direttore, di conciliare le prestazioni professionali di cui al presente regolamento con la normale attività di competenza.
2. Ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 113, comma 3 del Codice gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al personale incaricato delle prestazioni professionali di cui al presente regolamento non possono superare l'importo del 50% del rispettivo trattamento economico annuo lordo in godimento a qualsiasi titolo, da calcolarsi tenendo anche conto di incarichi eventualmente svolti al medesimo titolo presso altre amministrazioni. La differenza non corrisposta costituisce economia di spesa.
3. Per le finalità di cui al comma precedente e tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 3, l'Amministrazione regionale acquisisce le informazioni necessarie riguardanti eventuali incarichi conferiti al personale regionale ai sensi degli articoli 23 e 24 del Codice da altre amministrazioni e ai relativi incentivi erogati. Per le medesime finalità la struttura competente in gestione e amministrazione del personale fornisce le informazioni necessarie alle Amministrazioni di appartenenza per gli incarichi svolti da personale loro dipendente.

Articolo 7

(Responsabilità e copertura assicurativa)

1. L'Amministrazione regionale, in qualità di stazione appaltante, provvede alla stipulazione di polizze assicurative a copertura della responsabilità civile e professionale verso i terzi dei dipendenti incaricati della progettazione.
2. Il Direttore regionale cui fa riferimento l'appalto comunica alla struttura competente i nominativi dei dipendenti per i quali occorre stipulare le polizze.

Articolo 8

(Formazione professionale e strumentazione)

1. Per i dipendenti regionali di cui all'articolo 2 comma 1, l'Amministrazione regionale:
 - promuove l'aggiornamento nell'ambito del piano di formazione del personale regionale, consistente nella partecipazione a corsi di specializzazione, nell'approvvigionamento di testi e pubblicazioni anche attraverso l'abbonamento a riviste specialistiche, ecc.;
 - garantisce la dotazione di adeguati spazi operativi e relativi arredi, di adeguate e nuove strumentazioni professionali, di mezzi operativi informatici e di tutti i necessari ed attinenti beni di consumo.
2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, i dirigenti coinvolti comunicano annualmente, con eventuali aggiornamenti semestrali, alle strutture competenti le esigenze formative dei dipendenti nonché il fabbisogno di strumentazioni, mezzi e beni necessari allo svolgimento delle attività da affidare.

Articolo 9

(Elenchi delle tipologie delle professionalità interne per la realizzazione di lavori pubblici)

1. A supporto dell'attività del RUP, in relazione alle caratteristiche dei lavori pubblici da realizzare sono costituiti, presso la Direzione competente in materia di personale, specifici elenchi contenenti i nominativi del personale in servizio presso l'Amministrazione regionale con profilo professionale tecnico ed in possesso dei requisiti stabiliti con apposita determinazione.
2. I dipendenti di cui al comma 1 sono inseriti a richiesta nei predetti elenchi, allegando a tal fine il curriculum comprovante l'attitudine e/o l'esperienza eventualmente acquisita nello svolgimento di attività inerenti a lavori pubblici.
3. Gli elenchi sono costituiti a cura della Servizio competente in materia di gestione e amministrazione del personale e pubblicati nella Intranet aziendale. L'aggiornamento degli elenchi avviene sulla base di successive richieste di iscrizione, previa verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 1 da parte del suddetto Servizio.

Articolo 10

(Approvazione e proprietà degli elaborati)

1. Tutti gli elaborati prodotti nell'ambito delle attività conferite ai sensi del presente regolamento
 - sono sottoscritti dai dipendenti che li hanno ideati e redatti e contengono l'indicazione di tutti i dipendenti che hanno comunque collaborato alla loro produzione, secondo gli incarichi conferiti;
 - sono approvati con atto amministrativo e restano di proprietà piena ed esclusiva dell'Amministrazione, la quale potrà farvi apportare tutte le modifiche o varianti ritenute opportune e necessarie in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio;
 - possono essere utilizzati dai predetti dipendenti ai fini della formazione del proprio curriculum professionale.

Articolo 11

(Attribuzione di incarichi da parte di altra amministrazione aggiudicatrice diversa da quella di appartenenza)

1. Nel caso in cui non siano presenti le professionalità tecniche necessarie tra il personale in servizio, il RUP può individuare dipendenti di altre amministrazioni.
2. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all'articolo 3 svolte dal personale regionale a favore di altre amministrazioni, nel rispetto della disciplina di queste ultime, sono trasferiti dalla amministrazione beneficiaria della prestazione, sul capitolo di entrata del bilancio della Regione, all'uopo costituito, per essere corrisposti allo stesso personale.
3. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all'articolo 3 svolte a favore della Regione da personale di altre Amministrazioni, trovano copertura nel fondo costituito e ripartito secondo le modalità previste nella presente disciplina e sono trasferiti all'Amministrazione da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni per essere corrisposti allo stesso personale.
4. I rapporti tra le Amministrazioni coinvolte sono regolati da specifiche convenzioni.

5. Il compenso percepito, nei casi regolati dai commi precedenti, rientra nei limiti di cui all'articolo 6, comma 2.

Articolo 12

(Attività svolte da centrali di committenza)

1. Nel caso in cui la Regione costituisca o si avvalga di una centrale di committenza per l'acquisizione di lavori, servizi o forniture, il fondo previsto dall'articolo 113, comma 2 del Codice o parte di esso è destinato alla centrale di committenza per la successiva distribuzione ai dipendenti della stessa secondo la regolamentazione ivi vigente.
2. Qualora la Regione affidi ad una centrale di committenza l'espletamento di alcune funzioni/compiti necessari per l'acquisizione di lavori, servizi o forniture, su richiesta di quest'ultima, sarà ad essa riconosciuta una percentuale nell'ambito degli incentivi previsti dall'articolo 113, comma 2 del Codice per le fasi di competenza della centrale di committenza.
3. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, la convenzione che regola i rapporti tra la Regione e la centrale di committenza disciplina i criteri e le modalità di quantificazione ed erogazione delle risorse di cui all'articolo 113, comma 2 del Codice da destinare al personale della centrale, avuto riguardo alle prestazioni rese dalla stessa.

TITOLO II

DISCIPLINA DEGLI INCENTIVI ECONOMICI

Articolo 13

(Costituzione del fondo)

1. Tenuto conto degli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture, negli stati di previsione della spesa del Bilancio regionale - cui sono correlati specifici capitoli di spesa - è costituito un fondo nel quale confluiscono tutte le risorse destinate agli incentivi per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 3 nella misura stabilita al successivo comma 3.
2. Ai fini della corresponsione degli incentivi economici correlati all'affidamento delle prestazioni professionali previste dal presente regolamento, nel fondo di cui al comma 1 è iscritta una somma non superiore al 2%, modulata sull'importo degli appalti posto a base di gara/negoziazione - Iva esclusa, il cui ammontare è stabilito nella determinazione a contrarre dei singoli lavori/servizi/forniture. Detta somma, nella misura di cui al comma 3, lettera a), confluisce nella parte variabile del fondo oggetto della contrattazione decentrata.
3. Ai sensi dell'articolo 113, commi 3 e 4 del Codice, il fondo è destinato:
 - a) per un ammontare pari all'80%, da ripartire secondo i criteri di cui al successivo articolo 14, ai soggetti incaricati delle funzioni/attività di cui all'articolo 3;
 - b) per un ammontare pari al 20%, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata,
 - all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;

- all'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.

- Gli incentivi economici sono comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali previsti dalla legge.
- Nei quadri economici degli interventi è ricompresa la percentuale da accantonare per oneri fiscali (IRAP).
- La misura effettiva del fondo da costituire è rapportata all'importo a base della correlata procedura di affidamento secondo le seguenti tabelle:

TABELLA A) - LAVORI PUBBLICI

CLASSI DI IMPORTO DEI LAVORI	PERCENTUALE DA APPLICARE
fino a euro 1.000.000	2%
oltre euro 1.000.000 e fino a euro 5.548.000	1,8%
oltre euro 5.548.000 e fino a euro 10.000.000	1,6%
oltre euro 10.000.000 e fino a euro 25.000.000	1,4%
oltre euro 25.000.000	1,0%

TABELLA B) – SERVIZI/FORNITURE

CLASSI DI IMPORTO DEI SERVIZI O DELLE FORNITURE	PERCENTUALE DA APPLICARE
fino a euro 500.000	2%
oltre euro 500.000:	
- per la parte fino a € 500.000	2%
- per la parte oltre € 500.000	1,5%

- Negli appalti relativi a servizi o forniture il fondo è costituito solo nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione del contratto.
- Quando l'intervento da realizzare si qualifica come fornitura con posa in opera, caratterizzato da completamento/assemblaggio del bene in cantiere, la disciplina da applicare è quella riferita ai lavori.
- La misura del fondo può essere maggiore di quella relativa alla corrispondente classe di importo nei seguenti casi:
 - lavori di importo superiore a euro 15.000.000 caratterizzati da speciale complessità connessa a:
 - multidisciplinarietà del progetto: ipotesi in cui alla redazione del progetto hanno concorso molteplici specializzazioni e se, quindi, lo stesso è costituito da più sotto-progetti specialistici (impianti - strutture - studi - prove);
 - accertamenti e indagini: ipotesi di ristrutturazione, adeguamento e completamento e, in generale, se gli studi preliminari del progetto eccedono quelli normalmente richiesti o vi siano state difficoltà operative e logistiche nel corso delle indagini preliminari e degli accertamenti sopralluogo;
 - soluzioni tecnico-progettuali: ipotesi di adozione di soluzioni progettuali che hanno richiesto studi e/o articolazioni più o meno originali o impiego di materiali o tecniche costruttive sperimentali o originali sui quali sono stati effettuati studi o sperimentazioni;

- progettazione per stralci: ipotesi di difficoltà connesse alla redazione di stralci funzionali, con particolare riferimento alla complessità delle calcolazioni tecniche e computistiche occorrenti,
o che rivestono particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, oltre che tecnologico;

b) servizi e forniture di importo superiore a euro 500.000 caratterizzati da:

- interventi di particolare complessità sotto il profilo tecnologico;
- prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze;
- utilizzo di componenti o processi produttivi innovativi;
- necessità di elevate prestazioni in termini di funzionalità.

10. Nel caso di varianti in corso d'opera in aumento o interventi supplementari, l'importo del fondo gravante sul singolo lavoro, servizio o fornitura viene ricalcolato sulla base del nuovo importo.

Articolo 14

(Criteri di ripartizione del fondo)

1. Le somme destinate alla remunerazione degli incentivi sono ripartite tenendo conto dei seguenti criteri:
 - competenze e responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere;
 - tipologia di incarichi svolti dai tecnici in relazione alle mansioni della categoria in cui sono rispettivamente inquadrati;
 - complessità dell'incarico e dei lavori/servizi/forniture derivante anche, ad esempio, dalla necessità di integrare diverse parti di progettazione specialistica.
2. La ripartizione delle risorse di cui al comma 1 è disciplinata dalle Tabelle 1 e 2. Le aliquote ivi indicate costituiscono limiti massimi inderogabili.

Articolo 15

(Erogazione delle somme)

1. È esclusa l'erogazione di incentivi per lavori, servizi o forniture per i quali, per qualsiasi motivo, non sia intervenuta l'approvazione formale dell'intervento da realizzare/del servizio/fornitura da acquisire e non venga attivata la connessa procedura di gara/acquisizione.
2. Ai fini della erogazione delle somme è necessario l'accertamento del Dirigente della struttura competente alla realizzazione del lavoro pubblico o all'acquisizione di servizi o forniture pubbliche dell'effettuazione delle prestazioni di cui all'articolo 3 da parte dei dipendenti incaricati.
3. L'accertamento consiste nella verifica che le prestazioni di cui all'articolo 3 siano state svolte senza errori e/o ritardi imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 106 e 107 del Codice anche ai fini delle eventuali decurtazioni di cui ai commi seguenti.
4. Fermo restando quanto stabilito al comma 3, l'incentivo da erogare per l'attività nella quale si sono verificati errori e/o ritardi imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività rispetto al cronoprogramma di cui all'articolo 5, co. 3, lett. c), è decurtato di una percentuale connessa alla durata del ritardo e/o alla rilevanza che l'errore ha avuto sull'andamento delle attività,

secondo criteri improntati a consequenzialità e interdipendenza. Le riduzioni sono commisurate all'entità del ritardo in ragione del 10% della quota spettante per i primi 30 giorni di ritardo, del 20% dal 31° al 60° *giorno* di ritardo, del 80% dopo il 61° giorno di ritardo.

5. Nel caso di cui al comma 4, fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, il Dirigente contesta, per iscritto, gli errori e/o ritardi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti, prima di adottare l'atto definitivo di accertamento. Le somme non percepite dai dipendenti incrementano la quota del fondo di cui all'articolo 13, comma 3, lett. b).

Articolo 16

(Coefficienti di riduzione)

1. Qualora la prestazione professionale inerente lavori, servizi o forniture venga affidata parte al personale interno all'Amministrazione, ai sensi del presente regolamento, e parte a professionisti esterni, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti dell'ente o di altre amministrazioni incaricati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, incrementano la quota del fondo di cui all'articolo 13, comma 3, lett. b).

Articolo 17

(Quantificazione e liquidazione dell'incentivo)

1. La quantificazione e attribuzione dell'incentivo è disposta con determinazione del Dirigente regionale competente alla realizzazione del lavoro o all'affidamento del servizio o fornitura, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai singoli dipendenti incaricati a conclusione di ciascuna fase procedurale, sulla base della rendicontazione del RUP e all'esito delle attività di controllo di cui all'art. 31, comma 12 del Codice.
2. La suddetta rendicontazione contiene:
 - a) l'elenco di tutti i partecipanti con evidenziato il tipo di incarico e le mansioni effettivamente svolte, avuto riguardo alle attività previste dal presente regolamento;
 - b) la dichiarazione che il singolo incarico è stato concluso nel rispetto del conferimento originario e delle eventuali modifiche o revoche regolarmente sopravvenute;
 - c) la dichiarazione che i contratti stipulati sono stati eseguiti senza necessità di redazione di varianti ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera c) e comma 2, del Codice;
 - d) l'attestazione dell'assenza di ritardi nei tempi indicati nel cronoprogramma e di aumenti dei costi preventivati nel quadro economico per la realizzazione del lavoro o del servizio/fornitura;
 - e) l'eventuale indicazione delle penalità o sanzioni previste dall'articolo 15, comma 4 per errori o ritardi della prestazione e dei dipendenti coinvolti;
 - f) l'espressa dichiarazione circa la mancanza di conflitti di interesse sottoscritta dai soggetti beneficiari dell'incentivo;
 - g) l'attestazione dell'apposita entrata in bilancio, qualora i fondi necessari alla liquidazione siano trasferiti da un altro Ente;
 - h) l'indicazione della variazione di bilancio al capitolo di spesa in gestione della struttura competente in materia di personale relativamente alle risorse necessarie al pagamento;
 - i) l'indicazione delle quote di ripartizione del fondo, nonché degli importi da corrispondere a ciascun avente diritto.
3. Ai fini della liquidazione del fondo, l'incarico si considera concluso nei termini che seguono:

- a) fase della programmazione: approvazione ed esecutività degli atti in conformità all'articolo 21 del Codice ovvero degli atti contenenti la decisione di realizzare il lavoro o di acquisire il servizio o la fornitura e relative disposizioni attuative;
- b) fase della verifica della progettazione: emissione dell'atto di validazione di cui all'articolo 26, comma 8, del Codice;
- c) fase dell'affidamento: stipulazione del contratto ai sensi dell'articolo 32 del Codice;
- d) fase dell'esecuzione: provvedimento di quantificazione/attribuzione relativo agli stati di avanzamento accertati nell'anno di riferimento.

Il saldo sarà corrisposto:

- per opere/lavori: ad avvenuta approvazione da parte della Regione del certificato di collaudo provvisorio e/o certificato di regolare esecuzione e correlato pagamento della rata di saldo ai sensi art. 102 del Codice;
- per i servizi: a conclusione del servizio con il pagamento dell'ultima fattura, fatta salva la positiva certificazione di verifica di conformità delle prestazioni d'appalto, ai sensi art. 102 del Codice;
- per le forniture: alla verifica della consegna della fornitura con il pagamento dell'ultima fattura, fatta salva la positiva certificazione di verifica di conformità delle prestazioni d'appalto, ai sensi art. 102 del Codice.

In tutti i casi sopra descritti, laddove si verifichi il caso di contenzioso con il soggetto contraente protrattosi oltre l'emanazione dei suddetti provvedimenti, per la liquidazione del saldo occorre attendere gli esiti definiti.

4. Tenuto conto di quanto previsto ai commi precedenti, la ripartizione degli incentivi nei confronti dei soggetti destinatari degli stessi è effettuata annualmente entro il 31 dicembre a conclusione di ciascuna fase procedurale. In assenza della rendicontazione annuale ai fini della ripartizione, le relative somme non sono corrisposte ed incrementano la quota del fondo di cui all'articolo 13, comma 3, lett. b).
5. La determinazione dirigenziale di cui al comma 1 è trasmessa a cura del Direttore di riferimento al Dirigente della struttura competente in materia di gestione e amministrazione del personale che dispone con proprio atto la liquidazione del fondo, nell'ambito degli adempimenti di natura retributiva, previdenziale, assistenziale e fiscale (IRAP), previa verifica del rispetto del limite di cui all'articolo 6, comma 2. Per la determinazione dell'importo massimo attribuibile si applica il criterio di cassa relativamente all'anno di pagamento degli incentivi. Qualora, per qualsiasi motivazione, siano erogate somme in eccesso, queste vengono recuperate a valere sulle successive mensilità di retribuzione.
6. Nel caso di lavori, servizi o forniture non finanziati con risorse della Regione, la corresponsione delle somme è, comunque, subordinata all'acquisizione, nelle disponibilità di cassa della Regione, delle somme occorrenti.

Articolo 18

(Correlazione tra incentivi e retribuzione accessoria)

1. In relazione all'ammontare degli incentivi attribuiti ai sensi del presente regolamento, sono operate le seguenti riduzioni sul premio di produttività/retribuzione di risultato spettante ai soggetti di cui all'articolo 2, **comma 1**:

Incentivo professionale	Riduzione della retribuzione di risultato/produttività
Fino a € 3.000,0 euro	Nessuna riduzione
Da € 3.001,00 a € 15.000,00 euro	In misura proporzionale all'incentivo*
Oltre € 15.000,00 euro	90%

*(Riduzione=incentivo x produttività/15.001,00)

2. Le somme di cui al comma 1 vanno ad incrementare il fondo per la contrattazione decentrata del personale regionale appartenente alle categorie professionali.
3. Ai sensi dell'articolo 61, comma 9, del Decreto Legge n. 112/2008, convertito con la legge n. 133/2008, le somme derivanti dalla decurtazione del compenso dovuto ai dipendenti regionali per i collaudi svolti in relazione a contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sono introitate nel Bilancio regionale e alimentano il corrispondente fondo per la contrattazione decentrata del personale regionale.

TITOLO III NORME FINALI

Articolo 19 (Applicazione)

1. Il presente regolamento si applica ai lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o lettera di invito è stato pubblicato o trasmessa successivamente alla entrata in vigore del regolamento stesso.
2. Rientrano inoltre nell'ambito di applicazione del presente regolamento gli interventi relativi a lavori, servizi e forniture pubbliche i cui quadri economici sono stati approvati successivamente al 19 aprile 2016 a condizione che negli stessi sia stato previsto l'accantonamento delle risorse necessarie.

Articolo 20 (Disposizioni transitorie e di coordinamento)

1. Gli incentivi da erogare per le attività concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici, eseguite fino al 18 agosto 2014, restano assoggettati alla previgente disciplina di cui alla DGR n. 278/2011.
2. Gli incentivi da erogare per le predette attività svolte dal 19 agosto 2014 al 18 aprile 2016, restano assoggettati alla disciplina di cui alla DGR n. 999/2015.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 sono applicate previa specifica attestazione del Dirigente della struttura competente alla realizzazione dell'opera o lavoro pubblico concernente l'indicazione del periodo di svolgimento delle attività che danno titolo alla corresponsione degli incentivi.

4. Nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 113, comma 3 del Codice, l'esclusione del personale di qualifica dirigenziale dalla corresponsione degli incentivi economici per le prestazioni di cui all'articolo 23 e 24 del Codice si applica a decorrere dal 19 agosto 2014.
5. Per la determinazione dell'importo massimo attribuibile relativo agli interventi inerenti lavori, servizi e forniture pubbliche, i cui quadri economici sono stati approvati successivamente al 19 aprile 2016 e prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, si applica il criterio di competenza con riferimento agli anni di svolgimento delle prestazioni. La relativa rendicontazione deve essere prodotta entro il 30 giugno 2019.
6. Ferme restando le modalità di aggiornamento degli Elenchi delle tipologie delle professionalità interne per la realizzazione di lavori pubblici stabilite dall'articolo 9, sono confermate le iscrizioni del personale richieste ed effettuate ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento adottato con Deliberazione della Giunta regionale n. 999 del 31 agosto 2015.

Articolo 21

(Entrata in vigore e disapplicazioni)

1. Il presente regolamento si applica a decorrere dalla data di efficacia del provvedimento di adozione.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 20, dall'entrata in vigore del presente regolamento, sono disapplicate la precedente disciplina approvata con deliberazione della Giunta regionale 31 agosto 2015, n. 999 e tutte le norme regolamentari incompatibili.

(TABELLA 1): ripartizione del fondo per la realizzazione di opere e lavori

FUNZIONE AFFIDATA	Fase programmazione <i>Fino a 5%</i>	Fase verifica della progettazione <i>Fino a 21,5%</i>	Fase affidamento <i>Fino a 4,5%</i>	Fase esecuzione <i>Fino a 69%</i>	Totale 100%
<i>Responsabile della programmazione</i>	<i>Fino a 2%</i>				<i>Fino a 2%</i>
<i>RUP</i>		<i>Fino a 8%</i>	<i>Fino a 2%</i>	<i>Fino a 9%</i>	<i>Fino a 19%</i>
<i>Verificatore progettazione</i>		<i>Fino a 10%</i>			<i>Fino a 10%</i>
<i>Direttore dei lavori</i>				<i>Fino a 25%</i>	<i>Fino a 25%</i>
<i>Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione</i>				<i>Fino a 10%</i>	<i>Fino a 10%</i>
<i>Collaudatore/ Certificatore regolare esecuzione*</i>				<i>Fino a 12%</i>	<i>Fino a 12%</i>
<i>Collaboratori tecnici **</i>	<i>Fino a 1,5%</i>	<i>Fino a 2,5%</i>	<i>Fino a 0,5%</i>	<i>Fino a 8%</i>	<i>Fino a 12,5 %</i>
<i>Collaboratori giuridico-amministrativi **</i>	<i>Fino a 1,5%</i>	<i>Fino a 1%</i>	<i>Fino a 2%</i>	<i>Fino a 5%</i>	<i>Fino a 9,5%</i>

* Fermo restando l'importo complessivo del 2%, la percentuale del 12,00% indicata per il collaudo è quella massima applicabile in caso di collaudo in corso d'opera, espletato da una commissione di collaudo incaricata del collaudo tecnico amministrativo, ivi inclusa anche la percentuale per il collaudatore statico

Nel caso in cui, in luogo del collaudo, si dia corso al certificato di regolare esecuzione, la percentuale è quella prevista per il collaudo.

** Comprendono i collaboratori a supporto del RUP e delle altre figure.

(TABELLA 2): ripartizione del fondo per l'acquisizione di servizi e la fornitura di beni

FUNZIONE AFFIDATA	Fase programma zione <i>Fino a 5%</i>	Fase affidamento <i>Fino a 18%</i>	Fase esecuzione <i>Fino a 77 %</i>	Totale 100%
<i>Responsabile della programmazione</i>	<i>Fino a 3%</i>			<i>Fino a 3%</i>
<i>Responsabile del procedimento</i>		<i>Fino a 10%</i>	<i>Fino a 17 %</i>	<i>Fino a 27%</i>
<i>Direttore dell'esecuzione</i>			<i>Fino a 30%</i>	<i>Fino a 30%</i>
<i>Verificatore della conformità/ Certificatore regolare esecuzione</i>			<i>Fino a 15%</i>	<i>Fino a 15%</i>
<i>Collaboratori tecnici **</i>	<i>Fino a 1%</i>	<i>Fino a 4%</i>	<i>Fino a 8%</i>	<i>Fino a 13%</i>
<i>Collaboratori giuridico- amministrativi **</i>	<i>Fino a 1%</i>	<i>Fino a 4%</i>	<i>Fino a 7%</i>	<i>Fino a 12%</i>
<i>** Comprendono i collaboratori a supporto del RUP e delle altre figure.</i>				